



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

[REDACTED]

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott. [REDACTED] Presidente

dott.ssa [REDACTED] Relatore

dott.ssa [REDACTED] Componente

nella causa iscritta a [REDACTED]

avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio

promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avvocato DE
CATA ANGELA M. P. del Foro di Foggia

ricorrente

contro

[REDACTED] e difeso

[REDACTED] resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data [REDACTED], coniuge divorziato da [REDACTED] con sentenza [REDACTED] el Tribunale di Foggia, chiedeva la modifica delle condizioni divorzili vigenti per ciò che concerne specificamente il regime di affido e mantenimento economico dei figli minori della coppia, [REDACTED]

[REDACTED]. In particolare, la ricorrente lamentava un grave inadempimento dell'ex marito ai propri obblighi parentali, sia sotto il profilo dell'accudimento della prole, a lei completamente delegato per una totale assenza paterna, sia sotto il profilo economico, stante la reiterata omissione del versamento del mantenimento dovuto da parte del padre; riferiva di vivere stabilmente a Bologna [REDACTED]

[REDACTED] Ciò posto, concludeva chiedendo disporsi l'affido esclusivo a sé [REDACTED]



La madre, infatti, lamenta una totale assenza paterna, via via consolidatasi dall'epoca del divorzio in poi, e chiede, pertanto, l'affido esclusivo della prole a sé, quale unico genitore che da sempre si è occupato dei minori sotto ogni profilo.

Il padre, che pure non ha negato del tutto gli addebiti che gli sono stati rivolti, ha inteso rimarcare che le proprie mancanze, in termini di non puntuale presenza e contribuzione economica, sono state dovute, da un lato, al trasferimento della [redacted] in Emilia Romagna, con conseguente significativo allontanamento dei [redacted] da Foggia, ove il nucleo aveva originariamente sempre vissuto, e, dall'altro, alle difficoltà, anche economiche, correlate alla pandemia del 2020.

Al riguardo, va detto che la dislocazione familiare odierna, che vede la [redacted] in Emilia Romagna con i figli [redacted], è frutto di un preciso accordo tra le parti che risale all'epoca del divorzio: in quella sede, infatti, il [redacted] aveva espressamente autorizzato l'ex moglie a trasferirsi con la prole ad [redacted] ritenendo evidentemente compatibile tale spostamento con l'esercizio concreto della propria funzione genitoriale.

Alla prova dei fatti, tuttavia, l'assetto familiare tratteggiato in sede di accordi divorzili si è rivelato estremamente difficoltoso da mantenere perché la distanza geografica, solo in parte ridotta dal successivo trasferimento della [redacted], ha rivelato tutto il suo peso non solo in termini di incidenza dei costi degli spostamenti su redditi delle parti non certo elevati ma anche in termini di complessità organizzativa per la necessità di ciascuno di far fronte agli impegni lavorativi.

L'avvento della pandemia da Covid 19 nell'anno 2020 ha fatto definitivamente naufragare il già precario equilibrio nel quale si destreggiava il nucleo: in tale contesto, infatti, se, da un lato, sono aumentate esponenzialmente le necessità di una effettiva compresenza e sintonia genitoriale per l'accudimento dei [redacted] soprattutto in ambito scolastico e sanitario (per l'avvio della didattica a distanza, per le autorizzazioni alle vaccinazioni, etc.), dall'altro lato, sono divenuti più complicati gli spostamenti su e giù per l'Italia, è divenuta più precaria la condizione lavorativa [redacted] che, nello stesso tempo, ha visto aumentare i propri impegni familiari per la nascita di due figlie avute dalla seconda moglie proprio tra il 2020 e il 2021.

Il risultato di questa combinazione di eventi è stato il significativo diradarsi della partecipazione del [redacted] alla vita quotidiana dei piccoli [redacted] la



Nell'interesse superiore dei minori [REDACTED] questo Collegio ritiene, dunque, fondata la domanda della ricorrente, a cui si attribuisce, pertanto, l'affido esclusivo della predetta prole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c..

In conformità alla norma citata, le decisioni di maggiore interesse per i figli [REDACTED] continueranno, comunque, ad essere adottate da entrambi i genitori, rimanendo in capo al [REDACTED] il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori, con facoltà di ricorrere al giudice qualora ritenga che la madre assuma decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico [REDACTED]. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00; valori prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria in cui si è articolato il giudizio: rispettivamente [REDACTED]).

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica della sentenza [REDACTED] resa dal Tribunale di Foggia [REDACTED] così provvede:

- 1) DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori della coppia [REDACTED] alla madre [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c.;
- 2) fermo il resto per quanto di ragione;
- 3) CONDANNA [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in complessive [REDACTED] per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data [REDACTED]

IL GIUDICE ESTENSORE
[REDACTED]

IL PRESIDENTE
[REDACTED]